

STATUTO DEL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA - NITEL -

Approvato dal Consiglio Direttivo del 31 maggio 2007

Art.1 – OGGETTO E SEDE

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica, avente come sigla NITEL, si propone, ai sensi ed agli effetti dell'art. 91 del DPR N° 382 dell'11/07/1980 come modificato dall'art. 12 della Legge 9/12/1985 n° 705 e dei riferimenti in essa contenuti, le seguenti finalità generali, che dovranno comunque risultare compatibili con i compiti istituzionali (didattica e ricerca) delle Università:

- a) promuovere, coordinare e svolgere ricerche sia fondamentali che applicative nel campo dei Trasporti e della Logistica e delle relative aree secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 21 del presente statuto ed in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
- b) attuare un sistema di integrazione in rete delle risorse scientifiche esistenti presso le Università, presso il CNR e gli altri Enti, nonché strumenti di collegamento tra i soggetti consorziati e tra questi e le Imprese per un uso sinergico delle competenze, delle strutture e della strumentazione posseduta dai consorziati ai fini dell'avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia nelle tematiche precisate al successivo articolo 21;
- c) svolgere una azione concertata per fornire un supporto interdisciplinare a coloro che lavorano nell' ambito della progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di apparati, sistemi e servizi di trasporti e logistica, in ambito nazionale e internazionale;
- d) favorire la collaborazione tra Università consorziate ed Istituti di Istruzione Universitaria e tra questi e altri Enti di Ricerca ed Industrie sia nazionali che internazionali;
- e) collaborare, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, allo sviluppo e all'attività di formazione dei Dottorati di Ricerca e alla preparazione di esperti ricercatori nel settore dei Trasporti e della Logistica;
- f) promuovere e svolgere attività di formazione professionale rivolta alla qualificazione, miglioramento, riconversione, specializzazione e recupero delle professionalità nei settori tecnologici applicativi di interesse;
- g) stimolare iniziative di divulgazione scientifica.

Il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca in data 13 luglio 2005.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il Consorzio non ha fini di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati. Il carattere interdisciplinare del Consorzio é assicurato dalla apertura alla partecipazione di tutte le Università in cui operino, nell' ambito delle tematiche di cui all'art. 21, docenti e ricercatori appartenenti a Ingegneria, Economia, Giurisprudenza, Architettura, Psicologia, Sociologia, Scienze della Comunicazione, Scienze Statistiche, Medicina e altri ricercatori che operino nel settore dei trasporti e della logistica.

Il Consorzio ha sede in Genova, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Università degli Studi di Genova.

Con delibera del Consiglio d'Amministrazione potranno essere istituiti uffici di Rappresentanza in Italia e all'Estero.

ART 2 UNIVERSITA' CONSORZiate

Fanno parte del Consorzio le Università che lo hanno costituito e quindi: il POLITECNICO DI BARI, l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO, l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, l'UNIVERSITÀ DI PISA, il POLITECNICO DI TORINO. Fanno inoltre parte del Consorzio le Università che hanno aderito successivamente alla costituzione e che intendono aderire ai sensi del presente articolo.

Potranno essere valutate le richieste di partecipazione di ogni altra Università Italiana o Straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e di quelle previste.

Le Università sono consorziate pariteticamente e ognuna ha diritto ad un proprio rappresentante nell'Assemblea.

ART 3 ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Il Consorzio promuove, coordina e svolge attività di ricerca scientifica nel campo dei Trasporti e della Logistica e delle relative aree avvalendosi delle unità di ricerca presenti nelle Università consorziate.

Per il conseguimento dei propri fini statuari, il Consorzio predisporrà opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare a:



- a) sviluppare collaborazioni scientifiche tra le Università consorziate ed altri Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali che operano in campi strettamente connessi con le tematiche di ricerca riportate nell'art. 21.
- b) acquisire strumenti;
- c) formare, anche attraverso la concessione di borse di studio, esperti nel settore dei Trasporti e della Logistica;
- d) collaborare con l'industria per lo sviluppo di nuove tecnologie e servizi di Trasporti e Logistica;
- e) eseguire studi e ricerche su incarico di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici e privati, mettendo a disposizione degli stessi mezzi e competenze nel settore dei Trasporti e della Logistica.

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni con le Università, e con altri Enti pubblici e privati, Consorzi o Fondazioni, o Società nazionali ed internazionali che operano in settori interessati alle attività del Consorzio.

Il Consorzio potrà inoltre partecipare a bandi di gara e ad altre procedure concorsuali indette da Amministrazioni Pubbliche, Società operanti nella sfera pubblica e privata per l'espletamento di opere e servizi, nell'interesse del Committente, sia singolarmente sia in associazione con altri Enti Pubblici o società o altri soggetti pubblici o privati.

Potrà altresì prendere parte allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.

Per il conseguimento delle proprie finalità, il Consorzio potrà assumere partecipazioni in altri Enti, e, segnatamente, in associazioni, consorzi e società aventi oggetto complementare o comunque correlato rispetto agli scopi statutari, limitando la responsabilità del Consorzio al capitale sociale da esso sottoscritto.

ART 4 - Patrimonio

Le Università fondatrici di cui all'art. 2 del presente Statuto contribuiscono al Fondo consortile del Consorzio con il versamento entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, di una quota di adesione.

La partecipazione delle Università al fondo consortile è limitata all'apporto iniziale; le Università sono esonerate da ogni altra contribuzione in denaro.

Ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 2 comma 2) entri a far parte del Consorzio è parimenti tenuta al versamento di tale quota.

La quota di adesione è stabilita con delibera dell'Assemblea dei Consorziati.

La quota è intransmissibile e non è rivalutabile.

Il Fondo Consortile è costituito dalle quote versate dalle Università fondatrici e dalle Università all'atto della loro adesione.

Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili nonché accettare donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità.

ART 5 - Entrate

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

1. dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica dal Ministero della Università e della Ricerca (MUR), dalla Unione Europea, da altre Amministrazioni Statali e da Organizzazioni ed Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
2. di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MUR con modalità stabilite tra le Università stesse, sensi dell'art. 12, L. 705 del 9/12/1985;
3. dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MUR, da altre Amministrazioni, da Enti pubblici e privati;
4. di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritte.
5. dai corrispettivi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni per le prestazioni di servizi inerenti all'oggetto consortile;

Art. 6 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

1. L'Assemblea dei Consorziati
2. il Presidente
3. il Presidente onorario
4. il Consiglio d'Amministrazione
5. il Direttore
6. Il Consiglio Scientifico

7. il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.7 - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è composta da un rappresentante di ciascuna Università Consorziata nominato dal Rettore tra i professori e ricercatori di ruolo operanti nelle aree tematiche del Consorzio.

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che almeno un terzo dei consorziati sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1) la nomina del Presidente e dei componenti Il Consiglio d'Amministrazione;
- 2) l'adozione dei regolamenti di attuazione del presente Statuto di cui all'art 19;
- 3) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del bilancio consuntivo;
- 4) la nomina dei responsabili delle Unità di ricerca, Sezioni e Laboratori del Consorzio, secondo le norme dell'ordinamento dei servizi;
- 5) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;
- 6) le modificazioni dello statuto;
- 7) la messa in liquidazione nonché lo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 8) l'ammissione di nuovi consorziati tra i soggetti previsti dall'art. 2 e la ratifica dei recessi;
- 9) eventuali modifiche dei termini di durata secondo quanto previsto all'art. 17

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e della relazione scientifica sull'attività svolta.

La convocazione, contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, è da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione.

La convocazione può essere redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico, e può essere spedita con ogni sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento da parte dell'Università Consorziata.

L'Assemblea è convocata, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, con richiesta motivata contenente gli argomenti da trattare inviata al Presidente del Consorzio e per conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la convocazione dovrà aver luogo entro sette giorni dalla ricezione della prima richiesta.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano di età dei membri dell'Assemblea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni sul relativo libro.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

Per le materie di cui ai punti 2), 6), 7), 8) e 9) è necessaria la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei membri.

Le decisioni dei Consorziati possono essere espresse anche mediante consultazione scritta o consenso reso per iscritto secondo le procedure previste. all'art. 14 salvo che l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente richiesta da uno o più Consorziati e con esclusione delle materie di cui ai punti 6) 7) del presente articolo.

I consorziati dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie hanno diritto di recesso dal Consorzio secondo le modalità stabilite all'art.17).

Le delibere assunte dall'Assemblea, le decisioni assunte ai sensi del successivo art. 14 e i verbali delle adunanze sono trascritti su apposito libro.

Art. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio viene nominato dall'Assemblea tra i soggetti designati dai consorziati.

La nomina avviene con votazione a scrutinio segreto secondo le modalità stabilite dai regolamenti di attuazione di cui all'art. 19.

Il Presidente rimane in carica per un triennio e di norma non è rinominabile per più di due volte consecutive..



Il Presidente:

- 1) convoca e presiede l'Assemblea stabilendo l'ordine del giorno;
- 2) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
- 3) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
- 4) stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio;
- 5) assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di attuazione;
- 6) sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio e, in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;
- 7) ha piena capacità di agire, con poteri di firma e rappresentanza, nell'ambito delle materie e delle attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio d'Amministrazione.

Nell'ambito dei poteri ad esso delegati, il Presidente, con specifiche motivazioni, potrà nominare rappresentanti o procuratori speciali a tempo determinato.

Art. 9 - PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Scientifico, può nominare un Presidente Onorario del Consorzio tra personalità di chiara fama, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche esterne al mondo accademico. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario dura in carica per un triennio.

ART. 10 - IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri: il Presidente del Consorzio e da altri quattro membri eletti dall'Assemblea tra i candidati della stessa.

La nomina dei quattro membri da parte dell'Assemblea avviene con votazione a scrutinio segreto secondo le modalità stabilite dai regolamenti di attuazione di cui all'art. 19.

I membri del Consiglio d'Amministrazione rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili di norma per non più di due volte consecutive.

La presidenza del Consiglio d'Amministrazione è assunta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età presente.

Il Consiglio d'Amministrazione può avvalersi di un Comitato di Indirizzo a scopo consultivo composto dal legale rappresentante (o suo delegato) di aziende particolarmente significative nel settore dei trasporti e della logistica e inerenti le finalità del Consorzio, in atto rappresentate da Gruppo FS, Autostrade, Poste Italiane, ANAS, Finmeccanica ed altre da individuarsi.

Tali aziende potranno supportare con un contributo finanziario il funzionamento del Consorzio.

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate dal presente statuto all'Assemblea.

In particolare, Il Consiglio d'Amministrazione:

- 1) predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio consuntivo, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- 2) predispone i regolamenti di attuazione di cui al successivo articolo 19;
- 3) delibera sulle iniziative scientifiche;
- 4) delibera in materia di convenzioni e contratti;
- 5) delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti l'Amministrazione del Consorzio ivi incluse l'assunzione e il licenziamento di personale di qualsiasi qualifica e livello.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare talune delle sue attribuzioni al Presidente ed al Direttore, stabilendo i limiti di tale delega nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni delegate.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, a ciascun consigliere.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione sono trascritte su apposito libro.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio d'Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni sul relativo libro.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere espresse anche mediante consultazione scritta o consenso reso per iscritto secondo le procedure previste all'art. 14 salvo che l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente richiesta da uno o più Consiglieri.

ART. 11 - IL DIRETTORE

Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio d'Amministrazione. La carica di Direttore può essere conferita anche a soggetti che non rappresentano i Consorziati.

Il Consiglio d'Amministrazione, nell'atto di nomina, stabilisce la durata in carica lo stato giuridico, il trattamento economico e i poteri delegati, ivi incluso la rappresentanza e il potere di firma.

Il Direttore è responsabile della ordinaria gestione del Consorzio, partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea, esprimendo parere sugli interventi da attuarsi e relaziona sulle attività in corso.

Esegue le deliberazioni per le materie ad esso delegate ovvero su istruzioni del Presidente.

ART. 12 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è composto da:

- 1) il Presidente del Consiglio Scientifico, anche esterno ai membri di diritto, che lo presiede e che viene nominato dai membri del Consiglio Scientifico;
- 2) dal Presidente del Consorzio
- 3) dal Direttore
- 4) dai Responsabili delle Unità di Ricerca del Consorzio
- 5) dai Responsabili delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca del Consorzio
- 6) dai Rappresentanti designati uno per ciascuno dai seguenti Ministri:
 - a. Ministro dell'Università e della Ricerca
 - b. Ministro dello Sviluppo Economico
 - c. Ministro dell'Economia e delle Finanze
 - d. Ministro dei Trasporti
 - e. Ministro delle Infrastrutture
 - f. Ministro dell'Interno
 - g. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 - h. Ministro della Difesa
- 7) da rappresentanti designati da altri Ministeri su richiesta del Presidente, sentito il parere del Presidente del Consiglio Scientifico
- 8) da personalità ritenute di particolare rilevanza per il perseguimento degli scopi del Consorzio nominate dal Presidente, sentito il Presidente del Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio. A tal fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio d'Amministrazione proposte per lo sviluppo dell'attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; può avvalersi del parere consultivo di esperti, anche stranieri, in settori specifici affini a quelli della problematica scientifica del Consorzio.

Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno.

La convocazione del Consiglio Scientifico è spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a cura del suo Presidente.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Scientifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi

requisiti il Consiglio Scientifico si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni sul relativo libro.

Le decisioni del Consiglio Scientifico possono essere espresse anche mediante consultazione scritta o consenso reso per iscritto secondo le procedure previste all'art. 14 salvo che l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente richiesta da uno o più Consiglieri Scientifici.

Il Consiglio Scientifico dura in carica per un triennio.

ART. 13 -IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio é effettuata da un Collegio dei Revisori Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri sono nominati dall'Assemblea tra funzionari particolarmente esperti che afferiscono alle università Consorziatoe o alla Pubblica Amministrazione, ovvero da soggetti iscritti al ruolo dei Revisori ufficiali dei conti presso il Ministero della Giustizia. Uno dei revisori potrà essere nominato dal MUR. Il Collegio dura in carica per un triennio ed è rieleggibile. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa..

La convocazione delle adunanze può essere redatta su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedita con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Collegio dei Revisori dei Conti si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni sul relativo libro.

Art. 14 CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

In caso di necessità e urgenza l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio Scientifico possono esprimere il proprio consenso mediante consultazione scritta e consenso reso per iscritto, le modalità da seguire sono le seguenti:

Ogni qualvolta una decisione è presa mediante **consultazione scritta**, il Consorziato o il Consigliere di Amministrazione o il componente il Consiglio Scientifico proponente la decisione deve:

- consultare gli altri Consorziati o Consiglieri di Amministrazione o componenti il Consiglio Scientifico formulando una proposta di decisione in qualunque forma scritta (cartacea o elettronica);
- indicare nella proposta scritta l'oggetto della decisione richiesta;
- indicare nella proposta scritta le ragioni della decisione richiesta;
- indicare nella proposta scritta il termine entro il quale esprimere la decisione richiesta e notificarla;
- sottoscrivere la richiesta scritta con firma in originale o in digitale.

La proposta di decisione, al fine della consultazione e della decisione degli altri Consorziati o Consiglieri di Amministrazione o componenti il Consiglio Scientifico, deve essere trasmessa con ogni valido mezzo di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La proposta di decisione come sopra comunicata deve essere trasmessa a tutti i Consorziati, membri del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Scientifico.

I Consorziati o Consiglieri di Amministrazione o componenti il Consiglio Scientifico comunicano, in forma scritta (cartacea o elettronica), al proponente Consorziato o Consigliere di Amministrazione o componente il Consiglio Scientifico con ogni sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica, la loro volontà espressa, sia essa favorevole, contraria o di astensione rispetto alla proposta ed alle ragioni esposte dal Consorziato o il Consigliere di Amministrazione o il componente il Consiglio Scientifico proponente. In caso di mancata risposta nel termine previsto si deve intendere che la stessa valga come silenzio-rifiuto.

Nel caso in cui la proposta di decisione sia approvata con la maggioranza prevista per la consultazione collegiale, la stessa va comunicata con ogni sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica, all'universalità di tutti i Consorziati, membri del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Scientifico e deve essere tempestivamente trascritta a cura del Presidente nel libro delle decisioni dei Consorziati o del Consiglio d'Amministrazione o del Consiglio Scientifico avendo cura di indicare:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione dei favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando richiesto.

Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del presente articolo va conservata agli atti del Consorzio.

Ove il metodo decisionale sia formato con il **consenso scritto**, la decisione è da intendersi formata quando il consenso ad una specifica decisione espressa per iscritto pervenga presso la sede del Consorzio da tanti Consorziati o membri del Consiglio d'Amministrazione o del Consiglio Scientifico che ne rappresentino la maggioranza richiesta per la consultazione collegiale.

La specifica decisione è preventivamente comunicata ai Consorziati, Consiglieri d'Amministrazione o membri il Consiglio Scientifico in forma scritta su supporto cartaceo o elettronico con l'apposizione della firma in originale o in forma digitale.

I Consorziati, i membri il Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Scientifico comunicano la loro decisione presso la sede sociale con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax o la posta elettronica.

Ai fini della formazione della maggioranza richiesta si considerano validi i consensi pervenuti nel periodo di 10 giorni dalla richiesta di decisione su ogni specifica materia.

Ove sia raggiunta la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata ai Consorziati o ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Scientifico, con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax o la posta elettronica e deve essere tempestivamente trascritta a cura Presidente nel libro dei verbali:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione dei favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando richiesto.

Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del presente articolo va conservata agli atti del Consorzio.

ART. 15 - GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI delibera entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio d'Amministrazione, contenente il programma delle attività scientifiche.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo, ovvero qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno, l'Assemblea, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio d'Amministrazione contenente la relazione delle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono inviati alle Università consorziate e al Ministero dell'Università e della Ricerca per conoscenza, nei 15 giorni successivi alle scadenze.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART 16 - PERSONALE

L'eventuale dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dall'Assemblea. Detto regolamento sarà predisposto, tenuto conto ove possibile della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario ovvero degli enti di ricerca.

In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del Regolamento di cui al precedente comma.

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Consorzio non esiste obbligo da parte dei consorziati di collocare o assumere il personale del Consorzio

ART. 17 – DURATA E RECESSO

Il Consorzio ha durata di quindici anni, che alla scadenza può essere prorogata con delibera dell'Assemblea assunta con la maggioranza prevista al precedente articolo 7,



E' ammesso il recesso libero, senza penalità e in qualsiasi momento, fermo restando l'irripetibilità delle quote versate da parte delle Università consorziate, previa comunicazione da inviare tramite lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consorzio. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi da esso assunte che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

ART. 18 - SCIoglIMENTO

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

Allo scioglimento del Consorzio i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università e quindi a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 C. 190 della L. 23.121996 n. 662

ART. 19 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Entro sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea saranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente

Statuto. In particolare:

- 1) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi;
- 2) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- 3) il regolamento di funzionamento degli organi.

L'Assemblea approva, inoltre, il regolamento dei Laboratori, delle Sezioni e delle Unità del Consorzio.

ART 20 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di cui agli artt. 11 e seguenti del Codice Civile.

ART 21 – TEMATICHE DI RICERCA

Le tematiche di ricerca su cui si esplica l'attività del Consorzio riguardano i Temi dei Trasporti e della Logistica. In particolare sono oggetto di interesse del Consorzio le seguenti aree:

1. giuridico – normativa;
2. organizzativa, gestionale;
3. economico finanziaria;
4. tecnologica e dell'informazione;
5. safety e security;
6. energetica;
7. della salute dell'ambiente e del territorio;
8. metodologica.